

Accordo di CONVENZIONE

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX più avanti denominata anche "**Franchisor**"

E

Business Company Europe Enterprise S.r.l., avente sede legale in Strada di Cardeto 57, Terni (TR) Italia Cod. Fiscale e P.IVA IT02762930424 iscritta alla CCIAA di Terni REA 113132 PEC bcee@pec.it SDI M5UXCR1, in persona del suo L.R. p.t. Geom. Corrado Fiori Cod. Fiscale FRI CRD 60B26 L117T più avanti denominato anche "**Fornitore**"

PREMESSO CHE

"**Franchisor**" e il "**Fornitore**" desiderano attuare una collaborazione con obiettivo comune lo sviluppo, riservata a tutti gli Affiliati del Franchisor, con specifiche iniziative commerciali ed economiche atte a consentire un accesso privilegiato ai servizi ed ai prodotti distribuiti dal "**Fornitore**".

Il "**Fornitore**" svolge tra l'altro la seguente attività: commercializzazione all'ingrosso con noleggio operativo a privati, imprese, società, banche, enti pubblici, enti religiosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature di filtraggio e depurazione acqua, arredamenti e mobilio, prodotti informatici e per la telecomunicazione, software e siti web, macchinari ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività professionale di medici, dentisti, odontotecnici, avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, ecc.; commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video; commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche

periferiche e di software; commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Per la collaborazione fornita, in qualità di soggetto erogatore dei servizi connessi, "**Franchisor**" si impegna a:

- Far conoscere attraverso propri canali di comunicazione e/o pubblicitari, ai propri Affiliati, i prodotti e i servizi offerti dal "**Fornitore**".
- Sarà compito del "**Fornitore**" fornire il materiale informativo all' "**Franchisor**" con l'eventuale listino prezzi e/o la percentuale di sconto a riservata e/o le condizioni generali del rapporto e tenerlo costantemente aggiornato.

2. Per la collaborazione fornita, il "**Fornitore**" si impegna a:

- Promuovere la convenzione ai propri Clienti, attraverso tutti i propri mezzi di comunicazione e di contatto (riviste, comunicazioni periodiche, convention, seminari, Internet, ecc..) e di utilizzare il marchio del "**Franchisor**" nella propria comunicazione aziendale con la dicitura "Azienda Convenzionata".
- Creare sul proprio sito internet un collegamento con il sito del "**Franchisor**" per fornire ai propri clienti un'informazione completa sui servizi offerti;
- Impegnarsi ad erogare il servizio richiesto dall'Affiliato del "**Franchisor**", applicando lo sconto pattuito in convenzione pari al **XX,00% (In Lettere XXXX/00)**. Le parti concordano e accettano che lo sconto totale all'Affiliato non potrà mai superare il totale del **XX% (XXXXXXXXXX/00)**. Questo nel caso di sommatoria della percentuale di sconto pattuita, ovvero il

XX% (XXXXXXXXXXXX/00), in concomitanza di eventuali promozioni, offerte speciali, campagne promozionali ed altre forme di sconto praticate dal "Fornitore";

- Impegnarsi versare al "Franchisor":

o Una percentuale pari al X,XX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) calcolata sul volume di affari imponibile (fatturato imponibile s'intende il prezzo finale del prodotto a cui sono stati detratti: IVA, sconti, formazione, avviamento, spese trasporto, spese oneri e commissioni bancarie, interessi e costi bancari derivanti da offerte applicate a finanziamenti tasso ZERO e altre forme promozionali di finanziamenti) di ogni anno di esercizio per tutta la durata di questo contratto e con decorrenza dall'anno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto.

La comunicazione del volume di affari imponibile, qualora diversa da 0,00 euro (euro zerovirgolazerozero), dovrà essere effettuata con decorrenza mensile e comunque entro il 6° mese dell'anno oggetto di calcolo.

Il "Franchisor" si riserva di fare eventuale verifica a campione.

La comunicazione avverrà a mezzo e-mail, dal "Fornitore" al "Franchisor", all'indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.it

3. Pagamenti

Il pagamento degli importi maturati, verrà effettuato dal Fornitore:

- Con cadenza mensile ovvero entro il 15 del mese successivo rispetto al periodo di calcolo, per quanto riguarda il calcolo della percentuale sul volume di affari;

- Eventuale conguaglio all'invio del report semestrale;

- IBAN XX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX intestato a:

4. Interruzione dei Servizi

Il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti all' "**Franchisor**", nelle scadenze determinate nel precedente punto 3 e accettate dalle parti, produrrà la sospensione immediata di tutti i servizi;

5. Confidenzialità

Le parti convengono che, senza il preventivo reciproco consenso, non è consentita la divulgazione o la comunicazione dei vincoli ed obblighi concordati tra le parti in virtù del presente accordo, che esulino dagli impegni assunti dalle stesse per l'adempimento delle attività di promozione, pubblicità, divulgazione e comunicazione presso i rispettivi Affiliati da una parte e clienti dall'altra.

6. Durata

Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa e a avrà una durata fino al 31/12 dell'anno corrente.

Il rinnovo di questo contratto potrà essere esercitato da una delle due parti e con accettazione dell'altra tramite e-mail o PEC di scambio, nei 30 giorni che precedono la data di scadenza. La mancata accettazione di una delle due parti, produrrà la decadenza di questo contratto e la sua inefficacia.

In caso di rinnovo di questo contratto, la data di scadenza viene stabilita sin da ora al 31/12 dell'anno successivo a quello del rinnovo, e così via.

7. Recesso

Ciascuna delle due parti potrà recedere in qualunque momento "ad nutum" dal presente accordo comunicando tale volontà all'altra parte a mezzo di e-mail o PEC con almeno 30 giorni di preavviso.

8. Legge applicabile - Risoluzione controversie - Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione di questo contratto sarà applicata la legge italiana.

In caso di controversie concernenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione di questo contratto, le parti - di comune accordo - devono cercare tra loro un equo e bonario componimento e, a questo specifico proposito, le stesse devono, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria, devolvere la soluzione di ogni controversia inerente a questo contratto ad un ente di mediazione e conciliazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e iscritto al registro degli organismi di mediazione: la sede della mediazione - per espressa comune volontà delle parti - sarà a Terni.

Qualora la controversia non fosse risolta attraverso l'attività di mediazione presso un ente preposto, e in ogni caso, entro sei mesi dalla data d'inizio della procedura di mediazione, ossia dalla data di invio della domanda di mediazione all'ente di mediazione, la stessa controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. e per comune volontà delle parti, sarà esclusivamente di competenza del Foro di Terni.

L'Franchisor**Business Company Europe Enterprise****S.r.l.**

A norma dell'art. 1341 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui ai punti 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7 e 8 Foro Competente Terni, dichiarano espressamente di approvare.

Il Franchisor

Business Company Europe Enterprise

S.r.l.

Con la firma del presente il sottoscritto autorizza "Franchisor" al trattamento dei dati personali in ottemperanza dell'art. 13 della Legge 196/03 T.U.P e quanto stabilito dal disposto GDPR 2016/679.

Tutti i dati, saranno trattati per il raggiungimento dell'obiettivo/scopo della presente convenzione e le parti potranno esercitare in ogni momento quanto stabilito nella su menzionata Legge.

Il Franchisor

Business Company Europe Enterprise

S.r.l.

Terni